

(N. 2428)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 giugno 1952 (V. Stampato N. 2729)

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 GIUGNO, 1952

Norme per l'emissione di azioni e di obbligazioni delle società.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sino al 30 giugno 1954, sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, le costituzioni di società con capitale superiore a 250 milioni di lire.

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti

e le emissioni di obbligazioni delle società stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di 250 milioni di lire.

È salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400 convertito nella legge 7 aprile 1938 n. 636, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.